

Cassa Rurale ed Artigiana “S.Giuseppe”



Credito Cooperativo

Soc. Cooperativa

Sede sociale e legale in Via Monsignor Donzelli, 34/36 – 60021 Camerano (AN)
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4305.9, all'Albo delle Società Cooperative al n. A160763, al Registro delle
Imprese di Ancona,
Codice Fiscale e Partita IVA 00130380421

Politica di gestione dei conflitti di interesse

DATA 28/06/2010 versione 3.0

INDICE

PREMESSA.....	3
1. RI FERIMENTI NORMATIVI.....	4
2. CONTENUTI DEL DOCUMENTO	7
3. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI	8
5. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ.....	10
6. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	11
7. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	14
8. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE.....	16
9. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	18
10. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY	19
A LLEGATI.....	20



PREMESSA

La *“Markets in Financial Instruments Directive”* è la Direttiva n. 39 approvata dal Parlamento europeo nel 2004 (di seguito “MiFID”) che, dal 1° novembre 2007 ha introdotto nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari.

Tale Direttiva ha preso spunto dalle mancanze insite nelle normative preesistenti (basate sulla Direttiva n. 93/22/CE, Investment Services Directive – ISD) e si è resa necessaria al fine di introdurre disposizioni in grado di sostenere le innovazioni e l’evoluzione dei mercati senza ostacolare il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’investitore, di tutela dell’integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti.

Tra le varie disposizioni la MiFID riconosce che a causa dell’intensificarsi delle attività degli intermediari, le situazioni di conflitto di interesse sono fisiologiche e che è impossibile eliminarle a priori. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare una politica aziendale (conflict policy) per individuare le disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti, tenendo conto della propria dimensione, organizzazione e della complessità dell’attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità).

La Banca, persegue il massimo contenimento degli stessi, ove tali misure risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di conflitto, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.



1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento, denominato *Politica di gestione dei conflitti di interesse* o *Conflict Policy* (di seguito anche *Politica* o *Policy*), approvato quale allegato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 08/02/2008 (di seguito Banca), descrive la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Cassa Rurale ed Artigiana "S. Giuseppe" Credito Cooperativo di Camerano (di seguito Banca) in ottemperanza e nel rispetto della disciplina di riferimento contenuta nella Direttiva 2004/39/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito MiFID dall'acronimo inglese *Markets in Financial Instruments Directive*), nella Direttiva 2006/73/CE o Direttiva di Livello 2 (di seguito Direttiva L2), nel Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98 e successive modificazioni (di seguito Tuf), nel Regolamento emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob in data 29/10/07 (di seguito Regolamento Congiungo), nel Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 16190/07 (di seguito Regolamento Intermediari).

La MiFID innova in modo significativo l'approccio della disciplina sui conflitti di interesse rispetto a quanto previsto dalla normativa preesistente. In particolare, la nuova disciplina riconosce l'impossibilità di procedere con l'eliminazione dei conflitti di interesse a causa dell'intensificarsi delle attività degli intermediari, i quali, invece, sono chiamati ad adottare misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei clienti.

Il *focus* della normativa è, dunque, incentrato sull'organizzazione interna, come presidio prevalente e comunque necessario per assicurare la gestione dei conflitti di interesse.

L'art. 21 della L2 stabilisce un "set" di **criteri minimali** in base ai quali gli intermediari debbono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività. In particolare, tali criteri si articolano su tre livelli:

- 1 **potenzialità del pregiudizio**: l'intermediario deve, infatti, verificare al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una combinazione di essi se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
 - 2 **perimetro della verifica**: il comma 1 dell'art. 21 richiede espressamente di prendere in esame non solo l'intermediario in sé considerato, ma anche il relativo Gruppo di appartenenza, tenuto conto della struttura del gruppo medesimo e delle attività svolte dalle altre società che lo compongono¹;
- **tipologie di conflitto di interesse**, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie riscontrate in sede di mappatura dei conflitti.

L'**obiettivo principale della disciplina MiFID in tema di conflitti di interessi** è assicurare che gli intermediari adottino **ogni misura ragionevole** per evitare che detti conflitti ledano gli interessi della clientela. A tal proposito, nell'art. 22 della L2 è prescritto agli intermediari di elaborare in forma scritta la **politica di gestione dei conflitti di interesse** adeguata alle dimensioni, all'organizzazione delle

¹ La Banca ai sensi dell'art. 11 del TUF non appartiene ad alcun Gruppo



medesime (si veda il capitolo – *Richiamo ai criteri di proporzionalità*), nonché alla natura e complessità delle attività dalle stesse svolte e di applicarla in via continuativa.

La politica di gestione deve, in primo luogo, consentire di individuare, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

In secondo luogo, la politica di gestione deve dare conto delle procedure e misure da adottare per gestire, nell'ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gravemente gli interessi dei clienti.

In relazione a quanto sopra esposto, l'**art. 22** della **L2** fornisce alcune indicazioni circa le misure e procedure da prendere in considerazione nel definire la politica di gestione. Trattasi di soluzioni dirette a garantire che i soggetti impegnati nello svolgimento delle attività, che danno luogo a conflitti di interessi, operino con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività dell'intermediario e il grado di rischio per i clienti.

Secondo quanto disposto dall'**art. 18, comma 2** della MiFID, quando le disposizioni organizzative o amministrative, adottate dall'intermediario per gestire i conflitti di interesse, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'intermediario deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Pertanto, il documento di *Conflict Policy* oltre a descrivere la generalità dei presidi, di tipo organizzativo ed amministrativo, adottati dalla Banca al fine di gestire i conflitti di interesse, dovrà dare evidenza delle casistiche in cui i conflitti non sono dirimibili e per le quali la Banca, in base a quanto richiesto dal comma 4 dell'**art. 22**, fornisce adeguata informativa nei confronti dei clienti.

Alla luce di quanto detto, l'informativa sui conflitti di interesse diviene una misura residuale ed aggiuntiva rispetto ai presidi interni che non esenta l'intermediario dall'obbligo di dotarsi delle strutture organizzative ed amministrative necessarie ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Ai sensi dell'**art. 30, comma 1, lett. h)** della **L2**, gli intermediari devono rendere noti ai propri clienti i capisaldi della propria politica di gestione tramite:

- la consegna di apposito **documento** ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, **che descriva in forma sintetica la strategia seguita per i conflitti di interesse** conformemente all'**art. 22**;
- **la messa a disposizione di maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.**

Secondo quanto disposto dall'**art. 23** della **L2**, gli intermediari devono tenere ed aggiornare regolarmente un **registro** nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'intermediario (o per suo conto), per i quali sia sorto, o nel caso di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi, che rischia di ledere gravemente gli interessi dei clienti. Scopo di tale registro è recare la casistica anche su base storica dei servizi e delle attività che possono originare conflitti di interesse.



Infine, nessun rilievo assume ai fini della individuazione delle misure adeguate per gestire i conflitti di interesse la natura dei clienti i cui interessi possono risultare pregiudicati dai conflitti medesimi: l'obbligo dell'intermediario di adottare ogni misura ragionevole per individuare e gestire i conflitti di interessi risulta, infatti, parimenti applicabile nei riguardi della generalità dei clienti, siano essi controparti qualificate, clienti professionali o clienti al dettaglio. A tal proposito, l'**art. 24** della MiFID non elenca, tra gli articoli esentati dall'applicazione delle regole di condotta nei confronti delle controparti qualificate, l'**art. 18, comma 2**, della MiFID.

La classificazione attribuita alla clientela incide tuttavia sulla informativa che ad essi dovrebbe essere fornita. Infatti, ai sensi dell'**art. 22, comma 4 della L2**, tale informativa deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, per consentire una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.



2. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

La MiFID dispone che gli intermediari devono elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'intermediario e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità).

Alla luce di quanto esposto, il presente documento espone la politica aziendale cui la CRA (di seguito "la Banca") si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse, anche tenendo conto del suddetto criterio di proporzionalità.

La Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di conflitto, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi di investimento o gestione patrimoniale viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per se illeciti.

Il presente documento **si articola** nelle seguenti sezioni:

- descrizione delle **relazioni con altre norme e documenti**;
- sintesi dei **riferimenti normativi**;
- **mappatura delle tipologie di conflitti di interesse** rilevanti per la Banca;
- **gestione dei conflitti di interesse** evidenziati;
- **informativa (disclosure)** dei conflitti di interesse cosiddetti "residuali".
- descrizione delle modalità di tenuta del **registro dei conflitti di interessi** che sorgono in concreto nel corso dell'operatività della Banca;
- descrizione delle **regole di aggiornamento della Policy**;
- **Allegato 1 mappatura dei potenziali conflitti**;
- **Allegato 2** elenco aggiornato dei soggetti rilevanti.



3. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida contenute nella presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella *Policy sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini*, nella *Policy di Classificazione della Clientela* e nella *Policy sugli Incentivi*, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi d'investimento.

Le disposizioni definite nei suddetti documenti devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare presso tutti gli interessati alla prestazione dei servizi di investimento una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati nei modi d'uso mediante pubblicazione di ordine di servizio.



4. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

La sintesi della presente *Politica* è recepita, ai sensi dell'art. 29 c. 1 lett. i) del Regolamento Intermediari nel documento *Informativa precontrattuale*, che la Banca fornisce al cliente in tempo utile prima della stipula del contratto quadro ai sensi dell'art. 34 c. 2 del Regolamento Intermediari e di conseguenza in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento o accessori ai sensi dell'art. 34 c. 3 del Regolamento Intermediari.

Tale documento di sintesi viene fornito al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse (art. 29, lett. i e art. 34, c 3, Regolamento Intermediari).

Precisamente, il documento *Informativa precontrattuale* viene sottoscritto, nel suo complesso, dal cliente all'atto della stipula o rinnovo del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento oppure, per la clientela esistente al 1° novembre 2007, al primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008.

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca dovrà fornire maggiori dettagli circa la propria politica in materia di gestione dei conflitti di interesse su un supporto duraturo o telematico, nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 36 c.2 del Regolamento Intermediari.

A tal fine la *Politica* di gestione dei conflitti di interesse è disponibile per la clientela presso ogni sportello.



5. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ

Il Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, richiamando le regole MiFID, dispone che gli intermediari, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale intermediari di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse. Ai sensi dell'art. 25 del regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

In particolare, misure di gestione dei conflitti, volte a stabilire barriere informative tra le diverse funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi finanziari e orientate verso una separatezza funzionale tra unità organizzative, sono poco realizzabili negli intermediari di limitate dimensioni. L'attuazione di tali procedure comporterebbe oneri organizzativi "non proporzionati" alle dimensioni dell'intermediario e ai vantaggi ottenuti dalla prestazione del servizio di investimento.

Pertanto, le banche di piccole dimensioni possono adottare procedure "alternative" in grado di contrastare i rischi associati ai conflitti di interesse rilevati: in tal senso assumono rilevanza significativa soluzioni volte all'eliminazione di legami diretti delle retribuzioni dei soggetti rilevanti addetti allo svolgimento di attività tra loro in conflitto.

In ultima istanza, qualora non sia possibile individuare idonee misure organizzative ovvero le soluzioni amministrative adottate non vengano giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela, la Banca deve fornire adeguata informativa secondo quanto stabilito dalla normativa (*si veda il capitolo 8 – Informativa sui conflitti di interesse*).

La Banca deroga al principio di "completa separatezza organizzativa" tra le unità aziendali preposte allo svolgimento delle diverse attività di investimento, in considerazione di profili "quantitativi" connessi alle contenute dimensioni aziendali proprie delle Banche di Credito Cooperativo sia in termini di attività bancaria complessiva che in materia di servizi di investimento. Allo stesso tempo, profili "qualitativi" interni individuabili, quantomeno, nell'adozione di un codice di comportamento per gli addetti ai servizi di investimento nonché nell'esistenza di un efficace presidio da parte del Sistema dei Controlli Interni giustificano tale deroga di completa separatezza organizzativa in favore di una più confacente semplificazione.



6. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella presente *Policy* e nell'annesso *Alegato 1* la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte della Banca.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti **requisiti**, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate *ex post*, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, la Banca considera, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essa, un *soggetto rilevante* o un soggetto avente con essa un *legame di controllo, diretto o indiretto*:

- a) realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;**
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;**
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;**
- d) svolgano la medesima attività del cliente;**
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. Più specificatamente la disciplina degli incentivi viene elaborata dalla Banca mediante adozione di apposita *Policy*.**



I **soggetti rilevanti** secondo la definizione fornita dal Regolamento congiunto (articolo 2, lettere p) e v), sono i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari della Banca;
- dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della medesima;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

La Banca individua nell'allegato 2 alla presente Policy, quali soggetti rilevanti le seguenti figure:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione
- i componenti del Collegio Sindacale
- i componenti della Direzione Generale
- i dipendenti che sono nominativamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione alla prestazione delle attività e servizi di investimento ed accessori.

Nella mappatura operata la Banca tiene conto del Sistema di appartenenza, cioè del Sistema del Credito Cooperativo, della struttura del medesimo e delle attività svolte.

La Banca individua i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- tipologia di **servizio di investimento** prestato;
- tipologia di **strumento finanziario** oggetto del servizio;
- **unità organizzativa** cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dalla documentazione aziendale;
- **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento; -

Regolamento della Struttura Organizzativo – Funzionale

I “**servizi e attività di investimento**” ed i “**servizi accessori**” considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- Ricezione e trasmissione di ordini;
- Negoziazione per conto proprio ed esecuzione per conto dei clienti;



- Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; - Servizio di consulenza in materia di investimenti;

La Banca valuta che potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento prestati alla clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura e precisamente:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- ed in via residuale:
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
 - interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- di fornitori strategici della Banca;
- di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari; e in via residuale:
 - delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
 - delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;

Con riferimento ai soggetti affidati dalla Banca, si ha un finanziamento "rilevante" quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%.



7. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel presente capitolo vengono illustrate le misure organizzative e/o normative adottate dalla Banca per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente. A tal fine non rileva la classificazione della clientela.

In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati per i servizi di investimento erogati, la Banca ha considerato i seguenti fattori:

- **la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela,**
- **il “costo aziendale” delle soluzioni organizzative** definite,
- **la dimensione e la complessità dell’attività svolta dall’Istituto.**

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività confliggenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le **misure di gestione dei conflitti di interesse** individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell’interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente (Regolamento e Manuale Operativo Finanza Retail e Regolamento Finanza);
- procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- procedure per l’esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è oggetto di specifica trattazione nel documento relativo alla *Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*, alla quale si rimanda per ogni dettaglio;
- un’apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza (Codice di comportamento);
- la definizione di un sistema incentivante per il personale basato su una pluralità di elementi di valutazione e volto alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti



che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;

- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- l'adozione di misure volte ad assicurare a tutti i soggetti che potrebbero trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, la conoscenza delle procedure preordinate al corretto esercizio delle proprie funzioni.
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).

I **conflitti di interesse** sopra individuati **sono stati gestiti dalla Banca** attraverso:

- l'adozione di un **efficace modello operativo**;
- una **chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità**;
- l'adozione di **procedure interne e punti di controllo**;
- la disposizione di mirate **regole di condotta**.

La Banca fornisce una descrizione delle diverse procedure che intende intraprendere al fine di limitare il rischio associato ad azioni in conflitto con gli interessi della clientela. Si rinvia al dettaglio fornito nel'Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse, nel quale sono evidenziati i conflitti e le politiche di gestione adottate al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse.



8. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel paragrafo sono riepilogate le **tipologie di conflitti di interesse per le quali la Banca ravvede la necessità di darne adeguata informativa alla clientela in quanto non è stato possibile individuare idonee misure organizzative**, oppure le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela al fine di consentirgli di prendere una decisione informata sul servizio di investimento e in modo che possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

L'informativa alla clientela è assicurata mediante la consegna della sintesi della presente *policy*, nella quale sono dettagliati i conflitti di interesse ritenuti non sufficientemente presidiati. Detto documento fa parte dell'*Informativa precontrattuale* la cui consegna è preliminare alla prestazione dei servizi di investimento, quindi prima che si origini un conflitto di interesse.

Inoltre, la Banca potrà, contestualmente alla richiesta di ogni operazione che genera un conflitto di interessi, consegnare una informativa specifica (*disclosure*) resa in forma scritta su supporto cartaceo.

Tale informativa non costituirà una autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

Le tipologie di conflitto per le quali la Banca definisce di darne adeguata informativa alla clientela, come già evidenziato all'allegato 1 "Mappatura dei conflitti di interesse" sono le seguenti:

1. servizio di negoziazione in conto proprio, in abbinamento o meno con il servizio di consulenza, aventi ad oggetto:

- **strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca (prestiti obbligazionari propri);**
- strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari o imprese da lei affidate per importi rilevanti (es. società del Movimento Cooperativo);
- talune tipologie di titoli obbligazionari (es. titoli non quotati o illiquidi esclusi titoli di propria emissione).

2. servizio di collocamento/distribuzione, in abbinamento o meno con il servizio di consulenza, aventi ad oggetto:

- **strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca (prestiti obbligazionari propri e certificati di deposito);**
- **prodotti e strumenti finanziari, comprese quote di OICR, servizi di investimento e prodotti finanziari a contenuto assicurativo (quali polizze di ramo III e V) per i quali la Banca percepisce utilità da un soggetto diverso dal cliente (per i dettagli si rinvia al documento di sintesi sulla policy relativa agli incentivi);**
- strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari (es. società del Movimento Cooperativo e altre società Prodotto);



- strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti ai quali la Banca ha accordato un finanziamento rilevante;

Con riferimento al servizio di collocamento/distribuzione di prodotti finanziari propri (prestiti obbligazionari e certificati di deposito), si evidenzia che l'attività viene svolta nell'ambito della raccolta del risparmio oggetto tipico dell'attività bancaria, rappresentandone una quota significativa.

Nel caso nuove tipologie di operatività, non esaminate in questo documento, evidenziassero conflitti di interesse che è necessario rendere noti al cliente, la Banca preliminarmente all'erogazione del servizio di investimento, nelle more dell'aggiornamento della policy sul conflitto, predisporrà **una informativa specifica** nella quale verrà descritto in forma sintetica il conflitto che l'operazione genera (diclosure). Per queste eventualità la Banca acquisirà di volta in volta una firma del cliente per presa visione.



9. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

L'art. 26 del Regolamento congiunto (art. 23 della L2), dispone che gli intermediari istituiscano e aggiornino regolarmente un registro nel quale vengano riportati i tipi di servizi di investimento svolti dall'intermediario, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

La Banca ha istituito un **registro** nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla clientela.

Il registro costituisce l'**archivio storico** di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.

Il Registro dei conflitti viene tenuto dall'incaricato del controllo di conformità chiamato a svolgere le incombenze di cui all'art. 16 del Regolamento congiunto emanato dalla Banca d'Italia e dalla Consob, così come individuato con delibera consiliare del 04/12/2007.

La corretta gestione del registro dei conflitti presuppone efficaci procedure di comunicazione tra detta Funzione di *compliance* MiFID, che avrà dunque il compito di amministrare il registro, e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti, affinché possa essere aggiornato con tempestività.



10. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Banca ha definito alcune regole volte a garantire che la Politica di gestione dei conflitti di interesse sia nel tempo aggiornata al variare delle fattispecie di conflitto di interesse rilevate ovvero di circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio ai clienti.

La Banca ha deciso di sottoporre a verifica l'intero contenuto della politica medesima e il connesso documento di sintesi per la clientela, con cadenza almeno annuale oppure, ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati che generano o potenzialmente sono in grado di generare conflitti di interesse.



ALLEGATI

- 1. Mappatura dei conflitti di interesse**
- 2. Elenco dei soggetti rilevanti**



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
1	Ricezione e trasmissione di ordini (RTO)	La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta: - il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi;	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.	La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - previsione di Istruzioni operative che disciplinano le regole di inserimento degli ordini in procedura nel rispetto delle priorità di ricezione. Le procedure informatiche di intercommissione sono predisposte per il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini. Sull'effettiva applicazione delle procedure sono previsti controlli periodici. - adeguamento del Codice di comportamento , al fine di prevedere uno specifico divieto per gli operatori di front office di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di trasmissione degli ordini ricevuti.	Strumenti e Prodotti finanziari trattati in RTO inseriti nella propria Transmission Policy
2	Ricezione e trasmissione di ordini Negoziazione per conto proprio	Nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione, la Banca potrebbe eseguire l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine ad un individuato broker terzo. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - formalizzazione della Strategia di Esecuzione/Trasmissione degli ordini dei clienti (Execution/Transmission Policy), nella quale sono indicate per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione/broker contemplate). La negoziazione in c/proprio di titoli non di propria emissione, è prevista solo in modo residuale rispetto alla RTO fermo restando il rispetto della best execution; - adeguamento del Codice di comportamento ; - Istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori di front office, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, nella scelta del servizio di investimento (ricezione e trasmissione versus negoziazione per conto proprio), in corrispondenza del medesimo strumento finanziario, la Banca adotterà procedure operative e di controllo volte a non pregiudicare gli interessi dei clienti; - previsione dell' Indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che prestano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini dalle performance conseguite nell'ambito della gestione del portafoglio di proprietà; - misure volte alla separazione funzionale tra le unità organizzative che alimentano le proposte di negoziazione in conto proprio utilizzando il portafoglio di proprietà per la negoziazione in contropartita diretta e quelle che ricevono gli ordini dalla clientela. Stante le dimensioni aziendali, non sarà possibile attuare una piena separazione funzionale, si ritiene, quindi, di dover fornire	Strumenti obbligazionari presenti nel portafoglio di proprietà escluse le obbligazioni di propria emissione



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
				adeguata informativa al cliente.	
3	Ricezione e trasmissione di ordini Consulenza in materia di investimenti	Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - Indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari; - adeguamento del Codice di comportamento , al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela;	Strumenti finanziari trattati in RTO inseriti nella propria Transmission Policy
4	Negoziare per conto proprio	L'esecuzione in conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie: - le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti finanziari non quotati o quotati su Mercati Regolamentati Illiquidi; - la Banca è emittente degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.	La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - adozione di un processo di pricing oggettivo e strutturato legato all'andamento dei tassi nel rispetto delle regole previste nella strategia di trasmissione - esecuzione ordini; - la Banca non ricopre il ruolo di internalizzatore sistematico in quanto non sussistono i requisiti previsti dalla legge; infatti la negoziazione in conto proprio non assume una rilevanza commerciale significativa , ma viene fornito alla clientela principalmente per smobilizzare strumenti finanziari sostanzialmente illiquidi; - controlli periodici sul rispetto delle policy e delle disposizioni impartite; - Indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio, rispetto al numero degli ordini intermediati riferibili al servizio stesso. La Banca fornirà adeguata informativa ai clienti, con particolare riferimento alle obbligazioni proprie, in quanto le misure di gestione adottate, non consentono di eliminare il rischio di pregiudizio per i clienti (cfr. anche punto 2).	Obbligazioni di propria emissione e altri titoli obbligazionari inseriti nella Execution Policy



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
5	Negoziazione per conto proprio Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (Distribuzione di prodotti finanziari)	Nell'ambito dell'erogazione del servizio di negoziazione in conto proprio potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al cliente il servizio di negoziazione in conto proprio sui medesimi strumenti finanziari in collocamento al fine di lucrare margini commissionari più alti. Il conflitto sussiste quando il modello operativo dell'attività di intermediazione prevede che gli stessi strumenti finanziari mentre sono in collocamento siano trattati anche in negoziazione conto proprio.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;	La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - il modello operativo adottato non prevede che gli stessi strumenti finanziari siano trattati contemporaneamente in collocamento e in negoziazione conto proprio.	Strumenti/prodotti finanziari di propria emissione
6	Negoziazione per conto proprio Consulenza in materia di investimenti	Le fattispecie di conflitto si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, congiuntamente alla prestazione del servizio di negoziazione conto proprio, svolgesse anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di compravendita del portafoglio di proprietà potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca svolga la medesima attività del cliente.	La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - la Banca prevede l' indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero ed al volume degli ordini intermediati; il sistema incentivante - ove adottato - è frutto di una valutazione complessiva, nella quale il raggiungimento di obiettivi di budget per i servizi di investimento costituisce una parte il cui peso non prescinde dalle prescritte valutazioni in tema di adeguatezza e della cura degli interessi del cliente; - formalizzazione della Strategia di Esecuzione/Trasmissione degli ordini dei clienti (Execution/Transmission Policy), nella quale la negoziazione in c/proprio di titoli non di propria emissione, è prevista solo in modo residuale rispetto alla RTO fermo restando il rispetto della best execution; - misure volte alla separazione funzionale tra le unità organizzative che alimentano le proposte di negoziazione in conto proprio utilizzando il portafoglio di proprietà per la negoziazione in contropartita diretta e quelle che prestano il servizio di consulenza alla clientela. Stante le dimensioni aziendali, non sarà possibile attuare una piena separazione funzionale (principio di proporzionalità) perciò la Banca fornirà adeguata informativa ai clienti, in quanto le misure di gestione adottate, non consentono di eliminare il rischio di pregiudizio per i clienti.	Obbligazioni di propria emissione e altri titoli obbligazionari inseriti nella Execution Policy



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione del conflitto di interesse	Strumenti finanziari interessati
7	Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (Distribuzione di prodotti finanziari)	Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto: - trattasi di strumenti finanziari di propria emissione;	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;	La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - la Banca emette certificati di deposito su richiesta del cliente aventi rendimenti coerenti , per le varie scadenze, con quelli del mercato monetario all'atto dell'emissione; - la Banca emette prestiti obbligazionari aventi rendimenti coerenti , per le varie scadenze, con quelli del mercato finanziario all'atto dell'emissione,; - i certificati di deposito emessi dalla Banca su richiesta del cliente sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ; - generalmente tutti i prestiti obbligazionari emessi dalla Banca sono garantiti dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo ; - la Banca prevede l' indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di collocamento/distribuzione, rispetto al numero ed al volume degli ordini intermediati; il sistema incentivante - ove adottato - è frutto di una valutazione complessiva basata su una pluralità di elementi, nella quale il raggiungimento di obiettivi di budget per i servizi di collocamento/distribuzione ne rappresenta solo una parte. La Banca fornirà adeguata informativa ai clienti, in quanto le misure di gestione adottate, non consentono di eliminare il rischio di pregiudizio per i clienti	Prodotti finanziari di propria emissione (obbligazioni proprie, C/D)
8	Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (Distribuzione di prodotti finanziari)	Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto: - gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; - trattasi di strumenti e servizi di investimento per i quali i soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi alla Banca, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; - trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante", ovvero quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.	La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - con riferimento alla fattispecie riconducibile alle lett. e), è stata elaborata apposita policy sugli incentivi volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti terzi di prodotti finanziari ed assicurativi, questi saranno comunque resi noti ai clienti tramite l'inserimento nell'informativa contrattuale o pre-contrattuale della sintesi sulle retrocessioni percepite da terzi; - la Banca prevede l' indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di collocamento/distribuzione, rispetto al numero ed al volume degli ordini intermediati - il sistema incentivante - ove adottato - è frutto di una valutazione complessiva basata su una pluralità di elementi, nella quale il raggiungimento di obiettivi di budget per i servizi di collocamento/distribuzione ne rappresenta solo una parte;	Strumenti, prodotti finanziari anche di matrice assicurativa, e servizi di investimento delle società Prodotto del Movimento Cooperativo e di altre società Prodotto, strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante o con cui la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti di affari



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
				La Banca fornirà adeguata informativa ai clienti, in quanto le misure di gestione adottate, non consentono di eliminare il rischio di pregiudizio per i clienti.	
9	<p>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</p> <p>(Distribuzione di prodotti finanziari)</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti magari prestando maggiore attenzione alle commissioni retrocesse dalla società Prodotto piuttosto che all'ipotetico rendimento atteso per l'investitore.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-Bi, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</p> <p>c) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	<p>La Banca adotta le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguamento del Codice di comportamento, al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; - con riferimento alla fattispecie riconducibile alle lett. a), è stata elaborata apposita policy sugli incentivi volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti terzi di prodotti finanziari ed assicurativi, questi saranno comunque resi noti ai clienti tramite l'inserimento nell'Informativa contrattuale o pre-contrattuale della sintesi sulle retrocessioni percepite da terzi; - la Banca prevede l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di collocamento/distribuzione ed in connessione quello di consulenza, rispetto al numero ed al volume degli ordini intermediati; - il sistema incentivante - ove adottato - è frutto di una valutazione complessiva basata su una pluralità di elementi, nella quale il raggiungimento di obiettivi di budget per i servizi di collocamento/distribuzione ne rappresenta solo una parte; <p>La Banca fornirà adeguata informativa ai clienti, in quanto le misure di gestione adottate, non consentono di eliminare il rischio di pregiudizio per i clienti.</p>	<p>Prodotti finanziari di propria emissione (obbligazioni proprie, C/D)</p> <p>Strumenti, prodotti finanziari anche di matrice assicurativa e servizi di investimento delle società Prodotto del Movimento Cooperativo e di altre società Prodotto, strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante o con cui la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti di affari</p>



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione del conflitto di interesse	Strumenti finanziari interessati
10	Consulenza in materia di investimenti	La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non venga abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emesse da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. In tal caso i conflitti che possono emergere sono stati completamente esemplificati nei punti che precedono.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del regolamento congiunto Consob-Bi, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	Pur non presentando ulteriori conflitti di interesse, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - ottiene tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni che intende fornire alla clientela; - rende trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza) in genere abbinato ad un altro servizio di investimento; - garantisce opportune cautele contrattuali, formalizzando pattuizioni scritte con il cliente e acquisendo attestazioni comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritte; I rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza in abbinamento ad altri servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi configgenti, non possono essere mitigati mediante l'adozione di opportune misure organizzative. Pertanto tali conflitti saranno oggetto di adeguata informativa, come già indicato ai punti che precedono.	Prodotti finanziari di propria emissione, Strumenti, prodotti finanziari anche di matrice assicurativa delle società Prodotto del Movimento Cooperativo e di altre società Prodotto, strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante o con cui la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti di affari



Allegato 2 – Elenco dei soggetti rilevanti ai sensi della delibera 19/10/2009

RUOLO RICOPERTO in AZIENDA	NOMINATIVO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	BOTTALUSCIO CARLO
AMMINISTRATORE	BURATTINI RICCARDO
AMMINISTRATORE	GIROLOMINI MAURIZIO
AMMINISTRATORE	MARCHETTI DANILO
AMMINISTRATORE	TACCALITI STEFANO
AMMINISTRATORE	ROLDI ALBERTO
AMMINISTRATORE	MARRA LEONARDO
AMMINISTRATORE	FELICIANI FRANCO
AMMINISTRATORE	GIOACCHINI CORRADO
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	CIVERCHIA FORTUNATO
MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE	MORI BARBARA
MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE	STROLOGO SERENA
MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	RENZI RICCARDO
MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	VOLPE CARLO
DIRETTORE GENERALE	CASCIA ALBERTO
VICE DIRETTORE GENERALE	VALENTINI STEFANO
RESPONSABILE AREA FINANZA	NAGNI MARCO
VICE RESPONSABILE AREA FINANZA	CASELUNGHE FEDERICO
RESPONSABILE RETAIL	PAOLETTI STEFANO
RESPONSABILE DI FILIALE SEDE e AGENZIA N.1	SANTINI SANDRO
RESPONSABILE DI FILIALE SIROLO e NUMANA	RECANATINI CARLO
RESPONSABILE DI FILIALE CROCETTE	SCANDALI CRISTINA
RESPONSABILE DI FILIALE ASPIO e OFFAGNA	ANDREUCCI FEDERICO
RESPONSABILE DI FILIALE LORETO	BINCI MARIO
RESPONSABILE DI FILIALE OSIMO	BASILI BERNADETTE
RESPONSABILE DI FILIALE SEDE e AGENZIA N.1	RITA MIRKO
RESPONSABILE DI FILIALE SIROLO e NUMANA	BALERCI FRANCESCO/PRINCIPI BEATRICE
VICE RESPONSABILE DI FILIALE CROCETTE	TOMBOLINI CARLO
VICE RESPONSABILE DI FILIALE ASPIO e OFFAGNA	LUCAMARINI MADDALENA
ADDETTO SPORTELLO SEDE	BABINI CLAUDIA
ADDETTO SPORTELLO SEDE	RUBINI BARBARA
ADDETTO SPORTELLO SEDE	VACCARI CLAUDIO
ADDETTO SPORTELLO SEDE	BAIOCCO ELISABETTA
ADDETTO SPORTELLO SEDE	BORRI DONATELLA
ADDETTO SPORTELLO SEDE	MARINELLI STEFANO
ADDETTO SPORTELLO AGENZIA N.1	CATENA ROBERTA
ADDETTO SPORTELLO FILIALE SIROLO e NUMANA	MANCINELLI MARCO
ADDETTO SPORTELLO FILIALE SIROLO e NUMANA	BALEANI GABRIELLA
ADDETTO SPORTELLO FILIALE SIROLO e NUMANA	BIAGIOLA WALTER
ADDETTO SPORTELLO FILIALE CROCETTE	GRADARA LUISA



ADDETTO SPORTELLO FILIALE CROCETTE	DONNINO MARIA ANTONIA
ADDETTO SPORTELLO FILIALE ASPIO	LUCESOLI LUCIANO
ADDETTO SPORTELLO FILIALE ASPIO	CASACCIA CHIARA
ADDETTO SPORTELLO FILIALE LORETO	MICUCCI ANTONIO
ADDETTO SPORTELLO FILIALE OSIMO	DEL VILLANO ALESSANDRA
ADDETTO SPORTELLO FILIALE OFFAGNA	POMPILI MARCO
ADDETTO SPORTELLO FILIALE OFFAGNA	PONZETTI SILVIA